

Prot. n. 781 /2002

Bari, 18 marzo 2002

Ai Sigg.ri Presidenti delle Amministrazioni Provinciali

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Regione Puglia

p.c. Ai Sigg.ri Segretari Comunali della Regione Puglia

All'Agenzia Nazionale

LORO SEDI

**Oggetto: Circolare sui requisiti professionali richiesti per svolgere le funzioni di
Vicesegretario.**

Com'è noto l'art. 97 T.U.EE.LL., 5° comma, recita: *"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento"*.

E' stato già chiarito nella ns. circolare n. Prot. 2086 del 30/10/1998 che è competenza di questa Sezione - nel previgente sistema spettava al Prefetto - autorizzare la sostituzione del segretario titolare con il Vicesegretario - ove tale figura sia prevista nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sia il riferimento alla circolare n° 54/92 che recitava: *"il relativo intervento autorizzatorio del Prefetto è inteso a garantire la valutazione della sussistenza in capo al Vicesegretario - anche in rapporto alla dimensioni dell'Ente di appartenenza - dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle peculiari e delicate funzioni, requisiti che non possono divergere da quelli prescritti dalla legge per i Segretari Comunali e Provinciali"* ; sia la ratio per cui - colui che sostituisce il Segretario Comunale deve possederne gli stessi titoli professionali - rendevano il dato certo- benchè implicito: anche per l'esercizio delle funzioni vicarie da parte del Vicesegretario requisito indispensabile è il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

**agenzia
autonoma
per la Gestione
dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali**
Sezione Regione Puglia

Ente giuridico di diritto pubblico ai sensi art. 17
comma 76 legge L. 127/97 e art. 1 D.P.R. 465/97

Ciò nonostante giungono numerose segnalazioni dalle OO.SS. di categoria in quanto in alcuni regolamenti - sull'ordinamento degli uffici e servizi adottati da parte degli Enti Locali della Puglia - non si prevede come requisito per l'esercizio delle funzioni di Vicesegretario il possesso del titolo di studio della laurea, e/o si prevedono requisiti professionali del tutto avulsi e svincolati dal ruolo dei Segretari Comunali e dal relativo excursus professionale.

Appare pertanto opportuno a questa Agenzia Regionale ESPLICITARE che - secondo quanto normativamente previsto dall'art. 52 comma 67 L.448/2001 e dall'art. 53 comma 2 D.L.vo 165/01 - peraltro confermato in sede consultiva dall'Anci (quesito del 21/09/01 sito Ancitel voce Vicesegretari) - questa Agenzia provvederà ad autorizzare le sostituzioni dei Segretari con i Vicesegretari SOLO SE IL VICESEGRETARIO PREVISTO NEL REGOLAMENTO DELL'ENTE E' UN DIPENDENTE IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO SUPERIORE DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA O ECONOMIA E COMMERCIO O SCIENZE POLITICHE.

Ciò premesso si richiamano gli Enti in indirizzo al rispetto delle norme di legge, con invito a trasmettere agli uffici di questa Agenzia copia autentica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi nella parte relativa alla figura del Vicesegretario e relativi requisiti, nonché i dati completi dell'incaricato allo svolgimento delle relative funzioni, al fine di autorizzare la successive supplenza/reggenza.

Distinti saluti

**Il Presidente
dott. Michele Lamacchia**

